

**ATTO N. 723**

**PROPOSTA DI LEGGE**

*di iniziativa*

*dei Consiglieri DE SIO, CHIACCHIERONI, ROSI e MANTOVANI*


***“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 14/08/97, N. 28 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE)”***



---

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e  
Protezione dei dati personali il 25/01/2012*

*Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 25/01/2012*



**Proposta di legge dei consiglieri DE SIO, CHIACCHIERONI, ROSI,  
MANTOVANI recante “Ulteriori modificazioni alla legge 14 agosto 1997,  
n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche)”.**


**Relazione illustrativa.**

La disciplina dell'esercizio delle attività agrituristiche è recata dalla legge regionale n. 28/1997, la quale prevede anche parametri specifici in relazione alla capacità ricettiva delle aziende agricole.

Per quanto riguarda in particolare il rapporto tra il numero dei posti letto disponibili e la possibilità di somministrare pasti, la legge attualmente in vigore prevede la possibilità di organizzare non più di due posti a sedere per ogni posto letto, ammettendo deroghe molto limitate.

La proposta di legge di modifica della l.r. n. 28/1997, tende a facilitare l'attività delle aziende posizionate in zone di difficile accessibilità. Pertanto, nei confronti delle attività ricettive situate oltre 1000 metri di altitudine sopra il livello del mare si ritiene ragionevole elevare di ulteriori due posti a sedere per ogni posto letto il limite di cui al comma 11, della legge stessa.

La disciplina normativa derivante dalla presente proposta di legge, inoltre, è stata variamente prevista anche da numerose altre regioni, proprio al fine di facilitare l'accessibilità ed il turismo in aree particolarmente marginalizzate.



**Art. 1 (Modificazioni all'art. 3).**

1. Al comma 11, dell'articolo 3, della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), le parole ", salvo che per le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo art. 17 dove è consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all'azienda", sono abrogate.


2. Dopo il comma 11, dell'articolo 3, della l.r. n. 28/1997, è inserito il seguente:

“11.1. Il limite di cui al comma 11, non si applica nei seguenti casi:


- a) alle aziende agrituristiche dedite alla sola somministrazione dei pasti, situate nelle aree individuate nel programma regionale di cui all'articolo 17;
- b) all'ospitalità nei confronti di scolaresche e gruppi di studio in visita all'azienda agrituristica;
- c) alle attività ricettive situate oltre 1000 metri di altitudine sopra il livello del mare, per le quali il limite di cui al comma 11, è elevato di ulteriori due posti a sedere per ogni posto letto.”.

I Consiglieri

  
Alfredo De Sio

  
Gianfranco Chiacchieroni

  
Maria Rosi

  
Massimo Mantovani